



FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

Domande frequenti relative all'Avviso per la manifestazione di interesse per il cofinanziamento di interventi finalizzati alla

"Razionalizzazione, riorganizzazione e potenziamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico"

TIPOLOGIA II – CENTRI DI COMPETENZA
di cui al **DECRETO 28 luglio 2010, n. 3840**

FASE DI REDAZIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI

DOMANDE

1) COFINANZIAMENTO MEDIANTE DONAZIONE DI BENI DA TERZI: l'intervento X proposto dal soggetto Y è stato giudicato ammissibile ai contributi dell'Avviso secondo il piano finanziario di seguito evidenziato:

a) INVESTIMENTI

– attrezzature tecnologiche	euro	400.000,00
– opere di ristrutturazione edilizia	euro	600.000,00
TOTALE.....	euro	1.000.000,00

b) COPERTURA FINANZIARIA

– contributo FAS	euro	600.000,00
– <u>cofinanziamento soggetto Y</u>	<u>euro</u>	<u>400.000,00</u>
TOTALE.....	euro	1.000.000,00

nel caso in cui le attrezzature tecnologiche (strumentazione di laboratorio) siano acquisite dal soggetto beneficiario Y a mezzo di donazione da parte di soggetti terzi, il relativo importo può costituire la quota di cofinanziamento del progetto da parte del soggetto beneficiario stesso, cioè esposto come parte autofinanziata del progetto?

2) COFINANZIAMENTO MEDIANTE DONAZIONE IN DENARO DA TERZI: l'intervento X proposto dal soggetto Y è stato giudicato ammissibile ai contributi dell'Avviso. Un eventuale apporto finanziario a favore del soggetto Y da parte di una Fondazione (quindi tramite fondi dati al soggetto beneficiario che transitano sul bilancio di quest'ultimo), finalizzato all'acquisto di parte dei beni giudicati ammissibili a contributo, è consentito? Se la Fondazione in questione richiede evidenza dell'effettiva destinazione di tali fondi al soggetto beneficiario, dovrà accettare copia autentica dei giustificativi di spesa, in quanto gli originali degli stessi devono essere oggetto di rendicontazione nei confronti degli uffici regionali competenti?

3) AMMISSIBILITÀ DI COSTI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI BENI USATI: l'acquisto di attrezzature tecnologiche usate (effettuato, ad esempio, tramite asta pubblica internazionale via *internet*) nell'ambito di un progetto ammesso a contributo a valere sull'Avviso è consentito?

4) AMMISSIBILITÀ DI VARIAZIONI AL PROGETTO ORIGINARIO: nel caso in cui alcune apparecchiature originariamente ("scheda progettuale preliminare") previste all'interno del progetto ammesso a contributo a valere sull'Avviso siano effettivamente acquisite dal soggetto beneficiario mediante donazione da parte di terzi, è possibile ridurre il costo del progetto, ovvero chiederne la rimodulazione al fine di sostituire le apparecchiature originarie con altre analoghe o aventi prestazioni superiori?

5) PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TERZI ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO: il laboratorio di ricerca X proposto dal soggetto Y è stato giudicato ammissibile ai contributi dell'Avviso secondo il piano finanziario di seguito evidenziato:

a) INVESTIMENTI

– strumentazione di laboratorio	euro 200.000,00
– attrezzature specialistiche.....	euro 550.000,00
– opere di ristrutturazione edilizia	euro 250.000,00
TOTALE.....	euro 1.000.000,00

b) COPERTURA FINANZIARIA

– contributo FAS	euro 600.000,00
– cofinanziamento soggetto Y	euro 400.000,00
TOTALE.....	euro 1.000.000,00

In fase di attuazione dell'intervento, il soggetto Y intende coinvolgere il Dipartimento universitario Z ed il Comune Alfa, proprietario dell'immobile oggetto di ristrutturazione nel quale dovrà essere realizzato il laboratorio di ricerca ammesso a contributo. Per esigenze tecnico-gestionali, il soggetto Y intende realizzare direttamente la parte di intervento relativa all'acquisto della strumentazione di laboratorio (euro 200.000,00), mentre gli appalti relativi alla ristrutturazione dei locali ed all'acquisizione delle attrezzature specialistiche dovrebbero essere gestiti direttamente dai due partner coinvolti nell'attuazione del progetto (Comune Alfa e Dipartimento Z, rispettivamente). Tali modalità di realizzazione delle spese di investimento sono compatibili con le disposizioni relative ai contributi FAS di cui all'Avviso? In caso negativo esistono forme di coinvolgimento dei partner del progetto compatibili con tali regole?

RISPOSTE

- 1) *Si ritiene applicabile il DPR 196/2008, art. 2, comma 7: a seguito dell'atto di donazione, l'attrezzatura entra nel patrimonio del soggetto beneficiario Y, il quale può decidere di vincolarla al progetto oggetto di finanziamento da parte della Regione Toscana. A norma del sopracitato art. 2, comma 7, lettera a), l'attrezzatura ricevuta in donazione può costituire "contributo in natura" assimilabile alle spese ammissibili, pertanto il soggetto beneficiario può rendicontarla come proprio apporto finanziario (cofinanziamento)*

finalizzato alla realizzazione del progetto. A tal fine si ritiene opportuno applicare l'art. 4 del succitato DPR n. 196/2008 relativo al "materiale usato", richiedendo al soggetto beneficiario di esibire, quale rendicontazione della spesa "in natura" una specifica perizia giurata attestante:

- i. l'esatta provenienza dell'attrezzatura e che la stessa, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
- ii. il valore del bene, precisando che non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;
- iii. che le caratteristiche tecniche del bene sono adeguate alle esigenze dell'operazione oggetto di contributo e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

Alla perizia deve essere allegata copia conforme all'originale della fattura originaria di acquisto dell'attrezzatura.

Il riconoscimento dei "contributi in natura" quali spese ammissibili, inoltre, può avvenire esclusivamente a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di spese ammissibili, in base alle quali «nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non supera la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi», secondo quanto di seguito esemplificato:

- Quadro economico-finanziario iniziale risultante dal Decreto di ammissione a contributo

SPESE DI INVESTIMENTO	
strumentazione di laboratorio	euro 200.000,00
attrezzature specialistiche	euro 550.000,00
opere di ristrutturazione edilizia	euro 250.000,00
TOTALE SPESE AMMISSIBILI	euro 1.000.000,00

COPERTURA FINANZIARIA	
Contributo FAS	euro 600.000,00
Cofinanziamento soggetto Y	euro 400.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	euro 1.000.000,00

Nel caso in cui le attrezzature specialistiche (euro 550.000,00) siano acquisite mediante donazione da terzi e successivamente "conferite in natura" all'interno del progetto finanziato con i fondi FAS – a differenza delle rimanenti spese di investimento effettuate in denaro direttamente dal soggetto beneficiario Y – il contributo FAS effettivamente erogabile a favore del soggetto beneficiario Y non può eccedere l'importo di euro 450.000,00, pari all'ammontare delle spese totali ammissibili al netto dei "contributi in natura, ovvero pari all'ammontare delle spese ammissibili effettuate in denaro (si vedano le esemplificazioni numeriche riportate di seguito).

- Quadro economico-finanziario effettivo risultante in fase di realizzazione dell'intervento (**IPOTESI A**)

SPESE DI INVESTIMENTO	
strumentazione di laboratorio (acquisto in denaro)	euro 200.000,00
opere di ristrutturazione edilizia (acquisto in denaro)	euro 250.000,00
attrezzature specialistiche (conferite "in natura" a seguito di donazione da terzi) quota massima ammissibile ex articolo 56 Reg. (CE) n. 1083/2006	euro 400.000,00
subtotale SPESE AMMISSIBILI	euro 850.000,00
attrezzature specialistiche (conferite "in natura" a seguito di donazione da terzi) quota NON ammissibile ex articolo 56 Reg. (CE) n. 1083/2006	euro 150.000,00
subtotale SPESE NON AMMISSIBILI	euro 150.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	euro 1.000.000,00
COPERTURA FINANZIARIA	
contributo FAS massimo erogabile ai sensi art. 56 Reg.(ce) N. 1083/2006	euro 450.000,00
conferimento in natura del soggetto Y assimilabile a cofinanziamento	euro 550.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	euro 1.000.000,00

In questa prima ipotesi, l'importo del conferimento in natura (euro 550.000,00) è superiore all'importo del cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario (euro 400.000,00) risultante dal piano economico-finanziario

approvato con il Decreto di ammissione a contributo; l'eccedenza (euro 150.000,00) non costituisce "spesa ammissibile" ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e, pertanto, il contributo effettivamente erogabile a favore del soggetto beneficiario sarà pari, al massimo, ad euro 450.000,00 (corrispondente al valore delle spese ammissibili relative ad acquisti in denaro).

- Quadro economico-finanziario effettivo risultante in fase di realizzazione dell'intervento (**IPOTESI B**)

SPESE DI INVESTIMENTO	
strumentazione di laboratorio (acquisto in denaro)	euro 200.000,00
opere di ristrutturazione edilizia (acquisto in denaro)	euro 250.000,00
ulteriori spese ammissibili, aggiuntive rispetto a quelle inizialmente previste (acquisto in denaro)	euro 150.000,00
attrezzature specialistiche (conferite "in natura" a seguito di donazione da terzi) quota massima ammissibile ex articolo 56 Reg. (CE) n. 1083/2006	euro 400.000,00
TOTALE SPESE AMMISSIBILI	euro 1.000.000,00
attrezzature specialistiche (conferite "in natura" a seguito di donazione da terzi) quota NON ammissibile ex articolo 56 Reg. (CE) n. 1083/2006	euro 150.000,00
TOTALE SPESE NON AMMISSIBILI	euro 150.000,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	euro 1.150.000,00
COPERTURA FINANZIARIA	
contributo FAS massimo erogabile ai sensi art. 56 Reg.(ce) N. 1083/2006	euro 600.000,00
conferimento in natura del soggetto Y assimilabile a cofinanziamento	euro 550.000,00
TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	euro 1.150.000,00

In questa seconda ipotesi l'importo del conferimento in natura (euro 550.000,00) continua ad essere superiore all'importo del cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario (euro 400.000,00) risultante dal piano economico-finanziario approvato con il Decreto di ammissione a contributo e la relativa eccedenza (euro 150.000,00) non costituisce "spesa ammissibile" ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006; si assume, però, che il soggetto beneficiario disponga di ulteriori spese ammissibili riferibili a strumentazione di laboratorio o lavori di ristrutturazione pagati in denaro per un importo di euro 150.000,00 e che tali spese siano effettivamente riconducibili, per finalità ed obiettivi, al progetto originario (come risultante da specifica valutazione istruttoria approvata dagli uffici regionali competenti su istanza del soggetto beneficiario). Il totale delle spese di investimento sale, quindi, ad euro 1.150.000,00, di cui euro 600.000,00 effettuate in denaro; ai sensi dell'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1083/2006, quest'ultimo importo costituisce il limite della partecipazione dei fondi FAS all'operazione in esame, ciò che permette di mantenere l'importo massimo del contributo FAS erogabile al valore originariamente concesso con il Decreto di ammissione (euro 600.000,00).

- 2) *Contributi in denaro erogati da soggetti privati non pongono alcun tipo di problema ai fini dell'ammissibilità ai contributi dell'Avviso delle spese di investimento realizzate con gli stessi. Le somme ricevute entrano nella disponibilità del soggetto beneficiario Y, il quale le utilizza per l'acquisto di beni previsti dal progetto. Nessun ente terzo (Regione compresa) può chiedere gli originali delle fatture (che per legge devono essere conservati presso la sede dell'Ente a cui sono intestate), ma soltanto "copie conformi". La Regione Toscana chiede, invece, che sugli originali sia apposto il "timbro di annullato" da parte dell'Ente beneficiario con evidenza della partecipazione finanziaria dei contributi pubblici all'acquisto dei singoli beni.*
- 3) *Su tale tematica è stata formulata una FAQ (la numero 11) durante il periodo di apertura dell'Avviso, escludendo l'ammissibilità di attrezzature usate. In questa fase si ritiene possibile adottare una regola più estensiva facendo riferimento alle disposizioni dell' art. 4 del DPR n. 196/2008:*
 - *dichiarazione del venditore attestante la provenienza esatta del bene e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;*
 - *il prezzo del bene usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di un bene simile nuovo ("perizia giurata");*
 - *le caratteristiche tecniche del bene usato sono adeguate alle esigenze dell'operazione oggetto di contributo e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti ("perizia giurata").*
- 4) *Il piano di investimenti esaminato nell'ambito della valutazione istruttoria della "scheda preliminare" costituisce una indicazione di larga massima, non vincolante per la redazione del progetto definitivo, nel senso*

che la singola tipologia e modello di attrezzatura ipotizzata in fase preliminare non condiziona il piano di investimento da presentare in sede di domanda di finanziamento (progetto definitivo), purché siano mantenute (o migliorate) le finalità e gli obiettivi del progetto quali desumibili dalla valutazione istruttoria delle schede preliminari.

- 5) *La titolarità del progetto – e del contributo correlato concesso in via provvisoria a seguito della valutazione istruttoria delle “schede progetto preliminari” – è esclusivamente del soggetto beneficiario Y, il quale dovrà presentare a proprio nome la “domanda di finanziamento” ed il correlato progetto definitivo, secondo le disposizioni contenute nel “Disciplinare” approvato con il D.D. n. 2779/2011, ed al quale devono, pertanto, essere intestati tutti i titoli di spesa inerenti al progetto oggetto di rendicontazione ai fini dell’erogazione del contributo FAS.*

In base a quanto sopra precisato, l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi nell’attuazione del progetto ammesso a beneficiare dei contributi dell’Avviso può essere esclusivamente di natura finanziaria:

- *apporto di denaro da parte di soggetti terzi a favore del soggetto beneficiario Y, il quale utilizza le somme ricevute per l’acquisto di beni previsti dal progetto;*
- *donazione di attrezzature, nuove od usate, successivamente vincolate al progetto finanziato con i fondi FAS; in questo caso, il valore delle attrezzature oggetto di donazione può essere computato all’interno del progetto ammesso a contributo quale conferimento in natura del soggetto beneficiario Y assimilabile a cofinanziamento, a condizione che siano rispettate le disposizioni illustrate nella risposta alla FAQ n. 1).*

Ciò detto, sono fatti salvi eventuali accordi (convenzioni o simili) tra il Soggetto Y ed i partner coinvolti nell’attuazione del progetto, volti a disciplinare e regolare i rapporti inerenti alla gestione dei beni acquisiti con il contributo dei fondi FAS e finalizzati alla realizzazione del progetto, purché gli stessi non configgano con le disposizioni sopra richiamate. In particolare, nell’ipotesi in cui le “attrezzature specialistiche” dell’esempio sopraccitato siano acquisite dal Dipartimento Z e successivamente donate al soggetto beneficiario, (che contestualmente regola mediante apposita convenzione le modalità di accesso del Dipartimento Z al laboratorio di ricerca oggetto di intervento ed il conseguente utilizzo delle attrezzature donate da parte dello stesso), occorre che la destinazione delle attrezzature in esame agli obiettivi del progetto finanziato con i fondi FAS sia garantita per almeno cinque anni dalla data di erogazione del saldo del contributo, ovvero fino alla data di pagamento dell’ultima rata di finanziamento agevolato da parte del soggetto beneficiario Y laddove l’erogazione del contributo sia richiesta in tale forma da parte del soggetto stesso.